



Modifiche urgenti per adeguamento a richieste CONI artt. 30 – 31 -49

Approvate con delibera d'urgenza del Presidente federale n. 14 del 10 febbraio 2010 ratificata con delibera del Consiglio Federale n. 66 del 13 febbraio 2010

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai rappresentanti di un soggetto affiliato **e ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi** è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato
4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
5. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega
6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
7. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, diverse da quelle societarie, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.



Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. **L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto. Avverso la mancata o errata attribuzione del diritto di voto può essere presentato ricorso innanzi alla Commissione d'Appello Federale secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.**
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici **estivi**, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.49 – Decadenza – Dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.



2. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
3. Le dimissioni dei Consiglieri **che originano la decadenza del Consiglio federale** sono da considerarsi irrevocabili.